

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽⁴⁾ stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾.
- (2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE)

n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 277.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 1

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella:

«TABELLA 3

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Regioni dell'obiettivo n. 1 (*)	50 % ≤ A ≤ 75 % B ≥ 25 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Regioni dell'obiettivo n. 1 situate in uno Stato membro in cui interviene il Fondo di coesione	50 % ≤ A ≤ 80 % B ≥ 20 % (**)	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Regioni ultraperiferiche	50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % (**)	A ≤ 40 % B ≥ 10 % C ≥ 50 % (***)	A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 25 % (****)	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza	50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % (**)	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Altre zone	25 % ≤ A ≤ 50 % B ≥ 50 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 30 %

(*) incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999

(**) in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1, e solamente in casi eccezionali debitamente giustificati

(***) in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1 e solamente per navi aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino sempreché le navi siano registrate in un porto localizzato in una regione ultraperiferica ed esercitino la loro attività di pesca effettivamente a partire da tale porto o da un altro porto delle suddette regioni durante un periodo minimo di cinque anni

(****) in deroga al regime generale delle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, e solamente le imprese con dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽¹⁾, i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nell'ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interessate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN